

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale Calabria DISCIPLINARE

per l'affidamento, con procedura aperta, di concessione per installazione e gestione di macchine automatiche per la somministrazione di bevande calde e fredde e snack all'interno delle Sedi INPS della Calabria, suddivise in numero tre lotti, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016

Lotto 1-Catanzaro-Vibo Valentia; Lotto 2-Cosenza, e Lotto 3-Reggio Calabria.

Direzione regionale Inps Calabria: Via Tommaso Campanella, 11 – 88100 Catanzaro.

Lotto 1 CIG: 7931862B97

Lotto 2 CIG: 7931871304

Lotto 3 CIG: 79318788C9

Con determina a contrarre n. 124 del 10/06/2019, la Direzione Regionale INPS della Calabria ha deliberato di bandire una gara per l'affidamento di un Contratto avente ad oggetto l'affidamento dei **concessione per installazione e gestione di macchine automatiche per la somministrazione di bevande calde e fredde e snack all'interno delle Sedi INPS della Calabria, suddivise in numero tre lotti, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 delle Aree Provinciali di: Lotto 1-Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia; Lotto 2-Cosenza, e Lotto 3-Reggio Calabria".**

1. Amministrazione Aggiudicatrice.

1.1 INPS — Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale — Direzione regionale Calabria — Via T. Campanella, 11 — 88100 CATANZARO.

1.2 Responsabile del Procedimento: Iacopino Masino - tel 0961 749455 — (e-mail masino.iacopino@inps.it). indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: direzione.regionale.calabria@postacert.inps.gov.it) **Sito web:** la documentazione, unitamente al presente bando, è consultabile e scaricabile presso il seguente indirizzo web: www.inps.it "sezione **"Avvisi, bandi e fatturazioni>Gare>Bandi di Gara>In corso"**.

2. DATI IDENTIFICATIVI DEI LOCALI OVE INSTALLARE LE MACCHINE

Trattasi di spazi posti all'interno dei locali di proprietà o in locazione dell'INPS ubicati presso gli stabili di seguito indicati: Lotti:

- 1) Catanzaro (5 stabili – via aciri, via lombardi, via milano – via crisperi- via tommaso campanella) - Soverato – Lamezia Terme – Vibo Valentia – Tropea.
- 2) Cosenza (3 stabili – Piazza Loreto – via ersonzo- via miceli) – Rossano – Castrovillari – Paola – Scalea.
- 3) Reggio Calabria (4 stabili – via vittorio emanuele – via romeo - viale calabria - via sant'anna) – Locri.

3. ELEMENTI ESSENZIALI DEL RAPPORTO CONCESSORIO

a) durata della concessione: **anni 4 (quattro)** consecutivi a far data dalla sottoscrizione del relativo atto pubblico. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente. In tale periodo saranno considerate valide tutte le condizioni ed i patti contenuti nell'ambito della scaduta concessione. La stazione appaltante esercita tali facoltà comunicandole all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 6(sei) mesi prima della scadenza del contratto originario.

b) Valore complessivo dei lotti 1.138.500,00– valore lotto 1 € 455.400,00 - valore lotto 2 € 379.500,00 valore lotto 3 € 303.600,00 come da PEF.

c) Royalty di importo annuo posto a base di gara 5% sul fatturato annuo relativo agli introiti derivanti dalle macchine automatiche per distribuzione snack e bevande, oltre IVA al 22% (Per quanto attiene la fatturazione dei predetti importi, non trova applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. *"split payment"*) e, pertanto, l'Istituto, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura, provvederà a riversare l'IVA percepita dal fornitore del servizio all'Erario).

d) Importo fisso di Euro 100,00 (cento/00) mensile oltre IVA al 22% (Per quanto attiene la fatturazione dei predetti importi, non trova applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "*split payment*") e, pertanto, l'Istituto, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura, provvederà a riversare l'IVA percepita dal fornitore del servizio all'Erario) per indennizzo occupazione spazio, fornitura energetica e ulteriori costi accessori per ogni macchina automatica per distribuzione snack e bevande installata (per macchina distributore si intende ogni singolo apparecchio allacciato alla rete elettrica).

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GENERALI E PER LOTTI

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti, fermo restando che, onde favorire le microimprese, non è ammessa l'aggiudicazione per la medesima ditta o raggruppamento di più lotti. Pertanto, nel caso in cui il medesimo operatore economico risulti primo in graduatoria su più Lotti l'assegnazione verrà operata attribuendo l'unico lotto di maggior valore a base d'asta per cui l'offerta risulta economicamente più vantaggiosa rispetto agli altri o, in caso di parità, tramite estrazione a sorte.

Possono partecipare tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- ISCRIZIONE alla C.C.I.A.A. competente per territorio quale impresa autorizzata all'esercizio dell'attività oggetto della concessione, ovvero, in caso di sede all'estero, l'iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza. Tale requisito dev'essere posseduto dal concorrente alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

- INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite all'impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma.

- POSSESSO DEI REQUISITI DI MORALITA' E PROFESSIONALI PREVISTI DALL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 59 DEL 26.03.2010 E SMI e quindi: essere in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno". I requisiti devono essere posseduti dal concorrente, dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soci e dai membri del consiglio di amministrazione, laddove esistenti, mentre i requisiti professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante o dal preposto all'esercizio. Tali requisiti devono essere posseduti dal concorrente alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

- CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA:

possesso di idonea dichiarazione bancaria attestante la capacità economica finanziaria ai fini della gara, sottoscritta in data non anteriore alla data di pubblicazione del presente bando.

- Al fine di garantire la sostenibilità economica della concessione, il possesso di un fatturato specifico negli ultimi tre esercizi, nel settore di attività oggetto dell'appalto, pari all'importo del fatturato annuale del lotto per cui si partecipa e quindi nella misura di euro di euro 113.850,00 per il lotto 1; euro 94.875,00 per il lotto 2; euro 75.900,00 per il lotto 3 -. In caso di *associazione temporanea* il requisito deve essere soddisfatto cumulativamente dall'associazione nel suo complesso con la precisazione che il componente indicato come mandatario/capogruppo deve concorrere al suo raggiungimento in misura non inferiore al 60% e ciascuno degli componenti mandanti deve concorrere in misura non inferiore al 20%, fermo restando il raggiungimento del 100% del requisito stesso.

- Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

I lotti verranno aggiudicati a favore del miglior offerente, cioè del soggetto partecipante ammesso che avrà offerto il la percentuale di royalties più alta rispetto a quella posta a base di gara pari al 5% annuo sul fatturato annuo relativo agli introiti derivanti dalle macchine automatiche per distribuzione snack e bevande, al netto dell'IVA. **Sono ammesse solo offerte in rialzo rispetto alla suddetta percentuale. Onde favorire le microimprese, non è ammessa l'aggiudicazione per la medesima ditta o raggruppamento di più lotti. Pertanto, nel caso in cui il medesimo operatore economico risulti primo in graduatoria su più Lotti l'assegnazione verrà operata attribuendo l'unico lotto di maggior valore a base d'asta per cui l'offerta risulta economicamente più vantaggiosa rispetto agli altri o, in caso di parità, tramite estrazione a sorte.**

6. CONDIZIONI CONTRATTO DI CONCESSIONE

La concessione sopra indicata sarà disciplinata anche dalle seguenti condizioni:

DURATA DELLA CONCESSIONE: anni 4 (quattro).

L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente. In tale periodo saranno considerate valide tutte le condizioni ed i patti contenuti nell'ambito della scaduta concessione.

La stazione appaltante esercita tali facoltà comunicandole all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno **6(sei)** mesi prima della scadenza del contratto originario.

DECORRENZA: dalla data di stipula del contratto o, nelle more, dalla data del verbale di consegna.

CANONE: royalties come offerte in sede di gara (comunque superiore alla percentuale posta a base di gara);
IMPORTO FISSO DI EURO 100,00 (cento/00) per indennizzo occupazione spazio, fornitura energetica ed ulteriori costi accessori per ogni macchina automatica per distribuzione snack e bevande installata (per macchina distributore si intende ogni singolo apparecchio allacciato alla rete elettrica).

La presente concessione è da intendersi a corpo e non a misura.

Resta inteso che fanno carico al concessionario gli oneri connessi al rilascio di autorizzazioni occorrenti per lo svolgimento dell'attività commerciale.

7. MODALITÀ DI PAGAMENTO: Il concessionario dovrà versare all'INPS:

A) Un importo fisso di Euro 100,00 (cento/00) oltre IVA **per indennizzo occupazione spazio, fornitura energetica ed ulteriori costi accessori** per ogni macchina automatica per distribuzione snack e bevande installata **(per macchina distributore si intende ogni singolo apparecchio allacciato alla rete elettrica).**

B) Royalty di importo annuo superiore a quello posto a base di gara (5%) sul fatturato annuo relativo agli introiti derivanti dalle macchine automatiche per distribuzione snack e bevande, oltre IVA

Le somme dovute all'INPS, relativamente al punto a) dovranno essere versate entro gg. 30 dall'emissione della fattura elettronica da parte dell'Istituto tramite versamento sul Conto corrente presso Banca Intesa San Paolo – intestato a INPS Direzione Regionale Calabria: IBAN IT21 X030 6904 4410 9843 6161 156; le fatture saranno predisposte in forma anticipata con cadenza trimestrale.

Le somme dovute all'INPS, relativamente al punto b) (Royalty) dovranno essere versate trimestralmente entro gg. 30 dall'emissione della fattura elettronica da parte dell'Istituto tramite versamento sul Conto corrente presso Banca Intesa San Paolo – intestato a INPS Direzione Regionale Calabria: IBAN IT21 X030 6904 4410 9843 6161 156 con le seguenti modalità: intero importo della royalty applicata sull'incasso progressivo annuo conseguito nel trimestre di riferimento, oltre IVA, risultante dalla sommatoria dei compensi registrati dagli apparecchi e forniti all'Agenzia delle Entrate tramite l'apposita area nel medesimo trimestre.

Entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo al trimestre di riferimento, pena l'applicazione delle penali, il Concessionario dovrà inviare al RUP o Direttore dell'Esecuzione se nominato, una nota riassuntiva con l'indicazione dell'importo dell'indennità e della royalty da versare; in particolare, per quanto riguarda la royalty, la nota dovrà contenere il dettaglio dei compensi dichiarati all'Agenzia delle Entrate nel trimestre di riferimento, con l'indicazione del fatturato, al netto di IVA, sul quale applicare la royalty.

In nessun caso il concessionario potrà pretendere riduzioni del canone, o rimborsi o indennizzi di alcun genere, per le eventuali minori entrate dovute a cause diverse e/o chiusure tecniche della struttura INPS.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera fff del Codice dei contratti pubblici, in allegato vi è il Piano Economico finanziario stilato dall'Istituto

8. ALTRE CONDIZIONI

PENALI:

- La violazione di qualunque disposizione contenuta nel presente bando o nel Capitolato, o il compimento da parte del Concessionario o dei suoi collaboratori/dipendenti, di azioni e/o atti che abbiano compromesso o tali da compromettere il servizio o nuocere alla convenienza del luogo, comporteranno l'applicazione di sanzioni adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione, non esclusa la revoca della concessione.
- In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali:
 - 1) In caso di ritardo nel pagamento, anche solo parziale, dell'importo fisso mensile di € 100,00 (cento/00) per indennizzo occupazione spazio, fornitura energetica, pulizia e pagamento tasse, per ogni macchina automatica per distribuzione snack e bevande installata, rispetto al termine previsto si applicherà una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, ferma la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del presente articolo, con conseguente diritto al risarcimento del danno e corresponsione, su tutte le somme dovute, senza necessità di costituzione in mora, degli interessi calcolati a norma di legge;
 - 2) In caso di ritardo nel pagamento, anche solo parziale, delle royalty, ovvero di ritardo nell'invio della nota riassuntiva con l'indicazione dell'importo dell'indennità e della royalty da versare, rispetto al termine previsto, si applicherà una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, ferma la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del presente articolo, con conseguente diritto al risarcimento del danno e corresponsione, su tutte le somme dovute, senza necessità di costituzione in mora, degli interessi calcolati a norma di legge;
 - 3) In caso violazione obbligo di praticare prezzi di vendita imposti dalla appendice A per taluni prodotti o di riduzione delle qualità prescritte per i medesimi prodotti, si applicherà una penale di Euro 50,00 (cinquanta,00) per ogni giorno di inottemperanza sino all'effettivo adempimento dell'obbligo, e l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno;
 - 4) In caso di mancata segnalazione, con appositi avvisi e/o liste, di prodotti controindicati ai soggetti intolleranti o allergici, come prescritto, si applicherà una penale di Euro 50,00 (cinquanta,00) per ogni giorno di inottemperanza sino all'effettivo adempimento dell'obbligo, e l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno;
 - 5) In caso di inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene degli alimenti si applicherà una penale di Euro 100,00 (cento,00) per la prima violazione, Euro 200,00 (duecento,00) per la seconda e per le successive, fermo restando che alla terza violazione l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno;
 - 6) In caso di mancato intervento di manutenzione pulizia e sanitizzazione della macchine distributrici, come da punto 8 del capitolato, si applicherà una penale di Euro 100,00 (cento,00) per la prima violazione, Euro 200,00 (duecento,00) per la seconda e per le successive, fermo restando che alla terza violazione l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno.
- L'importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, sarà addebitato direttamente al Concessionario e non potrà superare, complessivamente, il 10% del valore economico massimo quadriennale, pena la facoltà di procedere alla revoca della Concessione.
- **ORARI DI APERTURA :**
 - Deve essere garantita una fruibilità minima delle macchine automatiche pari ai seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18,30; l' Istituto si riserva, comunque, il diritto, in caso di esigenza interne, di ridurre /ampliare tali orari. Il rifornimento dei prodotti delle macchine distributrici dovrà avvenire, obbligatoriamente, tra le ore 7.30 e 14.30 e non oltre
- **GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE.** Il gestore si impegna a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine distributrici, nonché alla loro pulizia e sanitizzazione. Il concessionario si impegna a mettere a disposizione dell'utenza gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, conformemente alla tipologia di raccolta differenziata in essere (carta, vetro, lattine, plastica, ecc.) . E' necessario, qualora si esauriscano o manchino, procurarsi da parte del concessionario dei contenitori in numero adeguato per mantenere accuratamente raccolti i rifiuti. Le operazioni di pulizia devono essere regolari e frequenti sia per i contenitori sia per i luoghi in cui vengono accumulati i rifiuti. I rifiuti devono essere riposti in sacchi idonei e depositati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti esternamente nei punti di raccolta convenzionati.
- **MIGLIORIE E ADDIZIONI.** Al termine della concessione l'INPS si riserva la facoltà di acquisire, gratuitamente tutte le addizioni o le migliorie apportate negli spazi destinati all'installazione delle macchine distributrici o di richiederne la rimozione e quindi la rimessa in ripristino senza oneri aggiuntivi per l'INPS.

- **INTERVENTI.** Qualsiasi intervento edilizio e/o impiantistico da eseguire all'interno dei locali ove sono installate le macchine dovrà essere preventivamente autorizzato dall'INPS.
- **SUB - CONCESSIONE.** Vietata.
- **AVVALIMENTO** Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione o l'organo/Ufficio competente per detta fase comunica l'esigenza al RDP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento
- **CESSIONE RAMO D'AZIENDA o CESSIONE D'AZIENDA.** Vietata.
 - **SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE, AGIBILITA'.** Tutte le spese inerenti alla concessione ed il contratto di concessione e quelle a questi consequenziali (contrattuali, imposte e tasse, agibilità, ecc.) , nessuna eccettuata ed esclusa, sono a carico del Concessionario, insieme a quelle di copia, di bollo, di registro, di istruttoria e per diritti di segreteria se dovuti,
- **ASSICURAZIONE RCVT E INCENDIO:** A carico del concessionario
- **SPESE PER LE PUBBLICAZIONI DELL'AVVISO E DELL'ESITO DI GARA.** E' previsto a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art.34, co.35°, DL. 179/2012 (convertito con modificazioni in L.221/2012), il rimborso alla stazione appaltante di eventuali spese per la pubblicazione dell'avviso e dell'esito di gara, previsionale stimata in euro 10.000,00.
- **POSSIBILITÀ DI RECESSO.** L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, parzialmente o totalmente, a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2° C.C., con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata, anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto (pubblico interesse). Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e rinunciando espressamente, sin d'ora, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C., a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria (compensi, indennizzi, rimborsi, ecc.). L'Amministrazione, inoltre, qualora

sorga la necessità di eseguire lavori edili e/o impiantistici negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze dei locali dove sarà svolto il servizio, o in relazione a qualsiasi altra propria effettiva esigenza, valuterà la possibilità di sospendere parzialmente o totalmente il servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack. In tal caso, peraltro non previsto né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone per il rimborso spese dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo d'interruzione. Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore deve intendersi qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario che quest'ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza richiesta in simili circostanze. Rientrano nei casi di forza maggiore anche le accidentali interruzioni di energia elettrica, dovute a black-out della rete esterna o a guasti dell'impianto elettrico interno alla struttura Inps. Il Concessionario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà inviare all'Amministrazione, entro cinque giorni dall'inizio dell'evento, giusta comunicazione, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure. Nel caso d'interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario.

- **REVOCA.** per esigenze di interesse pubblico (in particolare per il manifestarsi di eventi imprevisti che rendano necessaria l'immediata disponibilità del bene) senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno, anche se per perdita di avviamento commerciale e con preavviso massimo di un mese;
- **RISOLUZIONE:**

L'accertamento di gravi e reiterate violazioni per inadempienze rispetto a quanto previsto nell'atto di concessione e nel presente capitolato o il protrarsi di un grave disservizio o il continuo ripetersi del medesimo nella gestione delle macchine distributrici daranno facoltà all'INPS di risolvere unilateralmente il contratto, previa diffida e assegnazione di congruo termine per contro dedurre e per ripristinare le condizioni violate - oggetto della contestazione -, e comunque con obbligo del gestore, in caso di risoluzione, di risarcire ogni conseguente danno o spesa

Costituiscono, altresì, cause espresse di risoluzione, la perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività e il mancato pagamento di un trimestre dell'importo fisso mensile di € 100,00 a titolo di indennità e/o il mancato pagamento delle royalties protratto per oltre 2 mesi. In questi casi sorge il diritto, per l'INPS di chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Inoltre, si precisa che:

I reclami provenienti dall'utenza, il mancato pagamento alla prescritta scadenza delle somme dovute e in genere ogni infrazione alle condizioni stabilite dal presente capitolato, come pure ogni e qualsiasi atto, fatto od omissione dell'affidatario e/o dei suoi dipendenti che possa comunque compromettere il servizio o ledere l'esecuzione dello stesso, oltre la mancata realizzazione degli impegni assunti in sede d'offerta e la violazione del divieto di sub concessione e di cessione d'azienda, daranno all'Istituto ampia facoltà di procedere allo scioglimento del contratto col solo preavviso di un mese e con semplice lettera di disdetta, senza bisogno di diffida né di intervento giudiziale.

Inoltre:

Il contratto si intenderà risolto in tronco nel caso di fallimento o di fallo grave dell'affidatario che oggettivamente renda incompatibile la prosecuzione del rapporto in relazione alle esigenze di sicurezza, decoro e pubblica quiete richieste dal luogo.

È salva, in questi casi, la facoltà per l'INPS di ottenere dall'affidatario o, per lui, dal curatore del fallimento, la continuazione provvisoria del servizio, fino alla nuova assegnazione dell'esercizio stesso.

Per le sedi in cui l'INPS è conduttrice dello stabile ove sono collocate le macchine distributrici, in caso di risoluzione del contratto di locazione, il concessionario dovrà provvedere nell'immediatezza alla rimozione delle macchine distributrici, ferma la possibilità di spostarle, dietro autorizzazione del Dirigente di Sede, in altro stabile.

La concessione, inoltre, si intenderà revocata, qualora, durante l'esercizio, l'affidatario per qualsiasi motivo perda i requisiti soggettivi indispensabili per la conduzione di un servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Per quanto sin qui non riportato, s'intendono richiamate ed operanti le norme di cui all'art. 176 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. U. (Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro).

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Amministrazione:

- la facoltà di incamerare la cauzione definitiva e di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;

- il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (compreso eventuali differenze del canone di locazione e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che l'Amministrazione dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

- **RILASCIO DEI LOCALI ALLA SCADENZA.** Alla cessazione naturale del contratto o nei casi di risoluzione anticipata, il gestore dovrà provvedere alla rimozione delle macchine distributrici e al ripristino degli spazi, messi a disposizione per l'installazione, nello stato in cui erano al momento della installazione, salva la normale usura. Le migliorie conseguenti a lavori realizzati a carico del gestore e regolarmente autorizzati dall'Istituto non saranno compensati. Eventuali attrezzature delle quali il gestore non intenda provvedere al ritiro, e che siano accettate dall'INPS, diverranno proprietà dell'INPS stesso senza obbligo di compenso alcuno. Al termine del contratto nessun indennizzo potrà spettare per titolo di avviamento dell'azienda o comunque per qualsiasi altro titolo.

- **9. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire alla Direzione regionale INPS, via Tommaso Campanella n.11 - Catanzaro a mezzo raccomandata AR o mediante corriere privato o diretta consegna a mano, che dovrà essere effettuata al medesimo indirizzo entro il termine indicato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 da lunedì a venerdì, non oltre le ore 12,00 del giorno **05/08/2019** pena l'esclusione, un plico debitamente chiuso, e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposte all'esterno le seguenti diciture, pena la non apertura:

a) **INDIRIZZO DEL DESTINATARIO:** Direzione regionale INPS – Via Tommaso Campanella, n. 11 – 88100 - CATANZARO.

b) **DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ O DITTA MITTENTE, CON LA INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC AZIENDALE;**

c) **LA DICITURA: "CONTIENE PROPOSTA PER CONCESSIONE di installazione e gestione di macchine automatiche per la somministrazione di bevande calde e fredde e snack all'interno delle Sedi INPS Calabria Lotto [inserire il numero del lotto per il quale intende procedersi] – ove si voglia partecipare per più lotti dovrà una busta unica con all'interno una busta per ogni singolo Lotto cui l'Operatore economico intende partecipare)**

NB: Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione potrà essere sollevata se, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione entro il termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. In caso di consegna a mano presso la sede regionale dell'Istituto, farà fede esclusivamente la ricevuta di protocollo di ricezione, rilasciata dall'Istituto medesimo.

IN TALE PLICO DOVRANNO ESSERE INSERITE N. 2 BUSTE DISTINTE

1) BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

2) BUSTA B "OFFERTA ECONOMICA".

da presentare come di seguito indicato:

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Busta da presentare debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", il nominativo del partecipante e contenente la seguente documentazione relativa a ciascun lotto:

CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione amministrativa è costituita da: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La "domanda di partecipazione" essa deve essere predisposta e sottoscritta:

- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono /costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall'organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.

In tal caso il bollo è però dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;

- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Modalità di pagamento del bollo

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

Nella parte relativa ai dati anagrafici inserire:

al punto 4: INPS –DIREZIONE REGIONALE CALABRIA, CATANZARO- CF 80078750587;

al punto 5: Dati del concorrente (denominazione, Comune sede legale, provincia, C.F.);

al punto 6 Ufficio o Ente: il codice "TER";

al punto 11 Codice Tributo: "456T";

al punto 12 descrizione: Imposta di Bollo relativa alla domanda di partecipazione relativa alla procedura di gara **concessione per installazione e gestione di macchine automatiche per la somministrazione di bevande calde e fredde e snack all'interno delle Sedi INPS della Calabria: Lotto _____**. **In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestati tanti MODELLI F23 quanti sono i lotti cui si intende partecipare.**

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all'Amministrazione entro il termine di presentazione dell'offerta copia dell'intervenuto pagamento.

Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007> secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale sottoscritto o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 5) dichiarazione dell'ausiliaria sottoscritta del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria sottoscritta digitalmente di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

E' vietata la sub-concessione

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla Legge e dal presente disciplinare.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, **ciascun soggetto che compila il DGUE** allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice –

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 4 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria-tecnico-organizzativa di cui al par. 4 del presente disciplinare; dovrà, altresì, essere allegata **ORIGINALE DI IDONEA DICHIARAZIONE BANCARIA** rilasciata da apposito istituto di credito riportante data di sottoscrizione non anteriore alla data di pubblicazione del presente bando, che attesti la capacità economico- finanziaria del concorrente in merito alla presente gara. **AVVERTENZA: La referenza bancaria, da presentare in busta chiusa dell'istituto Bancario, è sottratta all'accesso; per cui la Commissione non darà pubblica lettura del suo contenuto. In caso di ATI le dichiarazioni bancarie devono essere presentate da tutte le imprese associate od associande. La dichiarazione bancaria è esclusa dall'avvalimento.**

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

1.1.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del Contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciati dal Tribunale di _____, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Ai fini della partecipazione si comunica che l'Amministrazione ha predisposto una "domanda di partecipazione e dichiarazioni integrativa al DGUE -Allegato F-" e non ha predisposto , una "dichiarazione di avvalimento", da sottoscrivere, che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate.

1.1.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

12. documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
13. CAUZIONE PROVVISORIA. La documentazione dei concorrenti deve essere corredata, pena l'esclusione dalla gara, da una cauzione provvisoria, come prevista dall'art. 93 dei d.lgs. n. 50/2016 pari al 2% del valore del lotto per cui si partecipa (in caso di partecipazione a più lotti dovranno essere versate più cauzioni autonome). Detta cauzione provvisoria deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'ad. 93 del D.Lgs. n. 50/16; si avverte, però, che non è ammessa la modalità in contanti per problemi di gestione del denaro dei concorrenti. Pertanto, detta cauzione provvisoria può essere costituita a scelta dell'offerente in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La fideiussione, sempre a scelta dell'offerente, può essere bancaria ovvero assicurativa ovvero rilasciata da intermediari finanziari, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia dovrà, pena l'esclusione: avere validità per almeno a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, contenere l'impegno del garante a rinnovare, a semplice richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, la garanzia per la durata massima di ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; prevedere la rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; prevedere l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; contenere la dichiarazione con la quale il fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art.113 del D.Lgs. n.163/06, qualora l'offerente

risultasse aggiudicatario; prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'ad. 1957 (scadenza dell'obbligazione principale) comma 2 del codice civile. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento (50%) per i concorrenti (operatori economici) ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve, a pena di esclusione, segnalare nella documentazione amministrativa, il possesso del requisito e deve documentare lo stesso, in lingua italiana, nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di soggetti raggruppati (Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, o di G.E.I.E.) non ancora formalmente costituiti la cauzione, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i concorrenti raggruppandi ai fini del rispetto del principio di serietà dell'offerta.

14. La cauzione deve essere prestata per il valore di ogni singolo lotto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice :
15. a) Lotto n. __1__ CIG : 7931862B94 valore € 455.400,00;
16. b) Lotto n. __2__ CIG : 7931871304 valore € 379.500,00;
17. c) Lotto n. __3__ CIG : 79318788C9 valore € 303.600,00.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

18. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

1.1.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le **parti del lavoro**, ovvero la **percentuale**, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del lavoro, ovvero le percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del lavoro, ovvero le percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica;

- **copia autentica o copia conforme del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del lavoro, ovvero le percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del lavoro, ovvero le percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e del lavoro, ovvero della percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del lavoro, ovvero le percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Ai fini della partecipazione si partecipa che l'Amministrazione NON ha predisposto una "domanda di partecipazione" che contiene anche le dichiarazioni sopra elencate

- Per ogni singolo lotto a cui si intende partecipare PASSOE, per gli adempimenti di cui all'ad. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità (verifica stato dell'O.E. tramite AVCPASS)

- Per ogni singolo lotto a cui si intende partecipare RICEVUTA originale per contributo versato all'ANAC, per come di seguito indicato:

- a) Lotto n. __1__ CIG 7931862B97 importo € 35,00;
- b) Lotto n. __2__ CIG 7931871304 importo € 35,00;
- c) Lotto n. __3__ CIG 79318788C9 importo € 35,00.

SI PRECISA CHE, VIENE ALLEGATO DOCUMENTO INTEGRATIVO DEL DGUE EVENTUALMENTE UTILIZZABILE DALLE DITTE.

Si precisa che la **cauzione provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico, da effettuare tramite il **Conto corrente presso Banca INTESA SANPAOLO – intestato a INPS Direzione Regionale Calabria, IBAN IT21 X030 6904 4410 9843 6161 156 o a quello differente che verrà comunicato dall'Istituto;** dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 8) riportare l'autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa
- 9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.**

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo 12.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

[*1 - N.B. - Per i contratti fidejussori ed assicurativi potranno essere utilizzati gli schemi di polizza tipo approvati con Decreto Ministero delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123 (art.1 - commi i e 3), purché integrati con le clausole previste nel presente bando e all'art. 93 del D.lgs. n. 50/16. E' consentito prestare cauzione provvisoria sia nella precedente formulazione (più articolata), sia in forma semplificata - purché integrati con le clausole previste nel presente bando e all'art. 93 del D.lgs. n. 50/16 - (secondo le schede tecniche approvate con il D.M. n.123/2004 preferibilmente complete della seguente dicitura: la presente scheda tecnica costituisce parte integrante dello schema tipo 1.1. di cui al Decreto Ministero 12 marzo 2004, n.123 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato schema tipo; la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo. E' consentito altresì allegare appendici alle polizze o alle suddette schede tecniche al fine di contenere tutte le condizioni per la cauzione provvisoria previste dal bando e dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/16. In caso di Associazione, di Consorzio o di G.E.I.E. non ancora formalmente costituiti la cauzione, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i concorrenti associandi, conformemente alle previsioni dell'art. 93 del D.lgs n. 50/16 ed alle norme del codice civile relativamente al contratto di mandato.

(RESPONSABILITA' INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI: La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata - a pena di esclusione - copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione effettuerà, ai sensi dell'art. 71 dei D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale)

La mancanza di, anche un solo dei suddetti documenti, comporterà l'esclusione dalla procedura di gara, ad eccezione dell'eventuale regolarizzazione del bollo. In tale busta non devono essere inseriti altri documenti.

BUSTA B. "OFFERTA ECONOMICA' con indicazione lotto (le buste per singolo lotto debbono essere distinte e separate)

Nella busta "B" deve essere inserita:

A) l'offerta economica espressa in percentuale a rialzo rispetto alla base di gara (5%) in cifre e in lettere, secondo lo schema del presente bando, in competente bollo da € 16,00 e debitamente sottoscritta e corredata da copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di discordanza tra l'importo indicato in lettere e quello indicato in cifre è ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'INPS. E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione e non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, ovvero recanti cancellazioni, aggiunte, correzioni non espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore speciale, deve essere allegata procura in originale o copia autenticata da notaio. Qualora vi sia discordanza tra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere, si intenderà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'INPS. Non sono ammesse offerte condizionate. La percentuale offerta dovrà essere superiore a quella posta a base di gara, pena l'esclusione. Determinerà l'esclusione anche l'offerta pari a quella posta a base di gara. Ai fini della gara, la formulazione della percentuale di offerta dovrà obbligatoriamente prevedere massimo due numeri dopo la virgola e in caso di offerte pari si procederà a sorteggio.

B) la **stima dei costi aziendali medi relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

C) **l'incidenza percentuale media presunta stimata dei costi della manodopera**, (Si rimanda al PEF per stima

costi manodopera);

L'offerta deve essere presentata autonomamente per ogni singolo lotto a cui si decida di partecipare.

10. RICHIESTA SOPRALLUOGO: Il sopralluogo non è obbligatorio. Può comunque essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. La stazione appaltante non rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandataro/capofila. In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11. PROCEDURA DI GARA, MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO.

La gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno **07/08/2019 alle ore 10,30**, presso la Direzione Regionale INPS della Calabria, via Tommaso Campanella n. 11 – Catanzaro.

Il presente avviso deve intendersi come invito agli offerenti a presenziare alla seduta pubblica, senza obbligo alcuno. Alle sedute pubbliche potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto offerente, ovvero un rappresentante dell'offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità. Ove non si riesca in unica seduta a completare le operazioni, nella stessa riunione potranno essere previste sedute riservate per l'esame della documentazione amministrativa ed eventuale soccorso istruttorio. In caso di sedute riservate verrà comunicato l'esito e l'indicazione della successiva seduta pubblica per l'apertura delle buste economiche.

Le operazioni di cui ai precedenti punti saranno svolte da apposito Seggio di gara nominato dall'Amministrazione aggiudicatrice dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte. Delle operazioni di gara verrà redatta verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura dell'Amministrazione aggiudicatrice secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e comunque con modalità tali da garantire la riservatezza delle offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all'esito della medesima.

Il seggio provvederà all'apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile, secondo l'ordine cronologico di arrivo di ciascuna offerta

In tale sede si dichiarerà aperta la gara e si procederà all'esame dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte sopra indicato, e dopo aver esaminato la regolarità formale degli stessi e proceduto all'esclusione degli eventuali plichi irregolari, si procederà all'apertura dei plichi ammessi e alla verifica della presenza delle due buste (busta A e busta B).

Successivamente si procederà all'apertura, per ciascun plico pervenuto, della BUSTA 'A' (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA), nonché all'esame e verifica della completezza e regolarità della documentazione ivi contenuta, formulando l'ammissione ovvero l'esclusione dei partecipanti alla gara. Nella stessa seduta, salvo che non si debba procedere ad interventi di soccorso istruttorio, si procederà all'apertura della BUSTA "B" (OFFERTA ECONOMICA), alla verifica della completezza e correttezza di quanto ivi contenuto e si darà lettura della percentuale offerta.

Le offerte complessivamente pari o inferiori all'importo posto a base di gara, non saranno ammesse. Successivamente si procederà alla redazione, sulla base delle percentuali offerte, della graduatoria dei soggetti partecipanti ed ammessi.

La concessione più vantaggiosa sarà quella del migliore offerente e quindi del soggetto partecipante ammesso che avrà offerto la percentuale più alta rispetto a quella posta a base di gara.

La concessione verrà aggiudicata anche in caso di un'unica offerta se ritenuta valida e purché il prezzo sia superiore a quello fissato come base di gara nel presente avviso. In caso di due o offerte di pari percentuali risultanti anche le migliori, si procederà ad estrazione a sorte.

L'aggiudicazione non sarà immediata, ma sarà effettuata successivamente, con apposito provvedimento dirigenziale, previa verifica in merito al possesso dei requisiti di gara e alle altre dichiarazioni rilasciate dal soggetto risultato aggiudicatario provvisorio.

In caso di esito positivo si procederà all'aggiudicazione mediante apposito provvedimento da comunicare a tutti i soggetti partecipanti. In caso di esito negativo, si procederà all'aggiudicazione secondo la graduatoria redatta in sede

di gara, previa relativa verifica di cui sopra.

Il deposito cauzionale verrà restituito ai non aggiudicatari entro 30 giorni dalla data di apertura delle offerte. Sarà invece trattenuto il deposito cauzionale del migliore offerente. Successivamente verrà stipulato apposito contratto di concessione.

Non si procederà altresì alla restituzione del deposito cauzionale provvisorio nei confronti di colui che, risultato aggiudicatario, non intenda procedere alla stipula dell'atto di concessione.

E' esclusa la competenza arbitrale in caso di controversie.

Non saranno comunque ritenute valide:

- le offerte condizionate;
- le offerte presentate in modo diverso da quello sopra indicato;
- le offerte contenenti l'indicazione di un percentuale pari o inferiore a quello base di gara stabilito nel presente bando.

L'Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea.

L'indizione e l'esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo l'Istituto, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla concessione.

L'aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l'esercizio, da parte dell'Istituto, della facoltà insindacabile di non procedere alla concessione.

Al momento della sottoscrizione del contratto di concessione, l'aggiudicatario dovrà presentare:

1. Cauzione definitiva da prestarsi nelle forme previste dall'art.103 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. che disciplina le garanzie di esecuzione e coperture assicurative (pari al 10% dell'importo dell'appalto calcolato nell'intero ammontare dei 4 anni di concessione);
2. Pagamento rateo prima mensilità di indennità;
3. Scia presentata al Comune di riferimento
4. prova del possesso di regolare certificato HACCP
5. prova della registrazione nell'apposita area dell'Agenzia delle Entrate allo scopo di ottenere la certificazione che servirà a sigillare elettronicamente il file XML con cui trasmettere i dati dei compensi registrati dagli apparecchi nella fase di fornitura dei prodotti, su cui successivamente applicare le royalty da corrispondere all'Istituto
6. DURC

Faranno carico al concessionario tutti gli adempimenti inerenti al rilascio delle necessarie autorizzazioni, o presentazione di dichiarazioni, denunce, previste dalle vigenti normative sia per eventuali interventi nei locali, che per l'attività che lo stesso intende svolgere.

E' fatto obbligo al concessionario di rispettare la normativa in tema di sicurezza e igiene del lavoro, nonché di applicare il CCNL di categoria vigente ed i contratti integrativi decentrati relativi in favore del proprio personale.

Il concessionario, inoltre, non potrà fare cessioni a terzi, in costanza di contratto e suoi eventuali termini dilatori senza l'espresso consenso dell'Istituto, il quale si riserva la facoltà di aggiornare le condizioni del contratto di concessione ovvero risolverlo.

La successione ed il trasferimento per atto tra vivi ad ascendenti, discendenti o al coniuge non sono da considerare cessioni agli effetti di cui sopra.

Alla cessazione naturale del contratto o nei casi di risoluzione anticipata, il gestore dovrà provvedere alla rimozione delle macchine distributrici e al ripristino degli spazi, messi a disposizione per l'installazione, nello stato in cui erano al momento della installazione, salva la normale usura. Le migliorie conseguenti a lavori realizzati a carico del gestore e regolarmente autorizzati dall'Istituto non saranno compensati. Eventuali attrezzature delle quali il gestore non intenda provvedere al ritiro, e che siano accettate dall'INPS, diverranno proprietà dell'INPS stesso senza obbligo di compenso alcuno.

Al termine del contratto nessun indennizzo potrà spettare per titolo di avviamento dell'azienda o comunque per qualsiasi altro titolo.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra

irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Per le prestazioni richieste il concessionario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati. Il personale di cui il Concessionario si avvarrà per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, dovrà essere provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, il concessionario dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell'ad. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2006, applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli stessi risultanti.

È a carico del concessionario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'INPS, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'INPS stessa da qualsivoglia onere e responsabilità.

Nell'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile

13. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

Fermo restando quanto previsto dal Capitolato, nell'espletamento del servizio oggetto della presente concessione, il concessionario è obbligato a:

- a) possedere i titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) condurre l'esercizio con proprietà e decoro, gestendo i servizi oggetto del presente contratto e le connesse attività con la massima diligenza e responsabilità in modo che l'esercizio avvenga ordinatamente e secondo le buone regole di conduzione e sempre nell'ambito del rispetto delle norme igieniche previste in materia;
- c) garantire la provvista di snack e bevande usufruibili dall'utenza;
- d) non cedere o subaffittare in tutto o in parte l'esercizio;
- e) ricevere le varie segnalazioni provenienti dall'utenza al fine di favorire un'ottimizzazione del servizio sotto il duplice profilo qualitativo e organizzativo;
- f) rispettare l'orario come precedentemente individuato nell'art. 3;
- g) rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, e assumere a suo carico tutti gli oneri relativi. Il gestore deve infatti attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e alla località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato. Il personale dovrà essere dotato di regolare libretto sanitario;
- h) rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- i) rispettare la normativa vigente in materia fiscale;
- j) rispettare il pagamento di imposte, tasse e tributi derivanti dall'assunzione del servizio;
- k) rispettare le retribuzioni ed i compensi diversi per il proprio personale, nonché gli oneri assicurativi e previdenziali del personale stesso;
- l) il rispetto dei contratti collettivi di lavoro relativi al trattamento economico del personale dipendente e di qualsiasi altra disposizione obbligatorie di natura economica, sociale ed assistenziale, sia vigente che emanando.

E' altresì fatto divieto assoluto di:

- a) di vendere bevande alcoliche e superalcoliche;
- b) di eseguire, adottare o permettere tutto quanto non si addica alla convenienza del luogo o possa arrecare disturbo o impedisca l'attività istituzionale;
- c) di affissione di qualsiasi foglio, o avviso, o pubblicità all'esterno delle bacheche allestite allo scopo dal concessionario nell'area riservata al pubblico;
- d) di usare fiamme libere o attrezzature o suppellettili che non siano state preventivamente autorizzate dall'INPS; anche in caso di autorizzazione, il gestore resta comunque il solo responsabile dell'uso delle stesse.

14. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'INPS, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente appalto, nonché fatti, stati e condizioni venuti a conoscenza nel corso di esecuzione della concessione.

2. Il concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'INPS, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia delle Sedi INPS in cui verranno installate le macchine distributrici.

3. Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi allo o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

15. INCOMPATIBILITÀ

1. Il Concessionario dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del O. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

16. INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti e raccolti nell'ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri servizi dell'INPS ed ad altri soggetti solo nei limiti e nella quantità e per il tempo strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento amministrativo, l'INPS potrà avvalersi o rapportarsi con altri soggetti pubblici e privati che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della legge e per le sole finalità richieste in relazione al servizio/procedimento.

17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il concorrente, con la partecipazione alla gara, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs 96/03, limitatamente alle esigenze connesse alla presente procedura.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza in applicazione di quanto disposto dal predetto Decreto legislativo, in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, anche in relazione ai controlli da effettuare sulle autocertificazioni ai sensi dell'ad. 71 del D.P.R. 445/2000 e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

L'interessato potrà, in qualunque momento, chiedere di esercitare i diritti di cui all'ad. 7 del citato D.lgs. n.196/2003 al quale si rinvia; si informa altresì che il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti dal presente bando è la Direzione regionale INPS della Calabria.

In ogni caso:

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Si impegnano, dunque, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. L'INPS tratta i dati forniti dal concessionario ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Istituto potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del contratto, il concessionario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito; si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), il concessionario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Concessionario nella sezione dedicata alla trasparenza.

4. Con la sottoscrizione del contratto il concessionario si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.

5. Il concessionario si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dall'INPS. Il Concessionario prende atto che l'INPS potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

6. il concessionario, in particolare, si obbliga a:

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;

- adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non: autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

18. INFORMAZIONI E PRESCRIZIONI

La stazione appaltante si riserva di acquisire preventivamente alla stipulazione dell'appalto le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.

Qualora l'informativa prefettizia segnali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che sussistono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto. Trascorsi i termini di legge procede all'autorizzazione salvo revoca della stessa in caso di informazioni prefettizie indicative di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche in corso di esecuzione. In ogni caso la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura e alla automatica risoluzione del vincolo al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3giugno 1998, n.252.

Qualora la Commissione rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione verrà sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, trasmettendo apposita richiesta al RUP per gli adempimenti relativi. Decorso il termine di 10 giorni il RUP, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento per la eventuale aggiudicazione, dandone comunicazione alla Commissione. Nelle more, il RUP rimane il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara in ordine ai quali adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità.

19. QUESITI – OSSERVAZIONI

Le richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno pervenire per iscritto anche tramite PEC, mail agli indirizzi indicati al punto 1.2 del presente disciplinare, avendo cura di apporre nell'oggetto la seguente dicitura :**“concessione di installazione e gestione di macchine automatiche per la somministrazione di bevande calde e fredde e snack all'interno delle Sedi INPS CALABRIA”** entro e non oltre 10 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti avverranno esclusivamente sul sito Internet dell'Istituto (www.inps.it, nella sezione “Avvisi, bandi e fatturazioni – Gare”)

Non si darà alcuna risposta in forma privata tra l'INPS e potenziale concorrente.

20. NORME GENERALI E CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ad altre leggi in materia.

Si conviene che le eventuali controversie, fatte salve quelle rientranti nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, verranno esaminate con spirito di amichevole composizione, sulla base di proposte elaborate dalle Parti. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si conviene sin d'ora di demandare la risoluzione all'autorità giudiziaria competente per territorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e [ss.mm.](#) e ii. avverso il presente atto può essere proposto ricorso

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro i termini di cui al D.Lgs. n. 104/2010.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relativamente alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, il Foro competente, in via esclusiva e derogatoria di tutti gli altri Fori alternativamente competenti, è quello di Catanzaro.

21. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Il presente avviso è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'INPS, nella sezione bandi di gara.

Il presente bando e tutti gli allegati possono essere scaricati collegandosi al sito internet dell'Istituto.

Qualsiasi chiarimento ed eventuali integrazioni e/o modifiche al presente bando, saranno pubblicati sul sito internet di questo Istituto e pertanto costituisce onere di ogni soggetto interessato consultare il suddetto sito.

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni circa il presente avviso, potranno essere rivolte esclusivamente per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno

II, _____ I. Tale termine è da considerarsi perentorio e non saranno prese in esame richieste di chiarimenti giunte oltre la scadenza sopra detta.

Tutte le comunicazioni tra questa Amministrazione ed i soggetti concorrenti avverranno tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo indicato nell'istanza. In caso di ATI le comunicazioni verranno inviate unicamente all'indirizzo PEC della capogruppo.

22. NOTE CONCLUSIVE

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando, si rinvia ai Capitolati che, unitamente agli allegati in essi richiamati, formano parte integrante e sostanziale di questo documento. Il contratto di concessione non conterrà la clausola arbitrale. I dati raccolti saranno trattati ex d lgs 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, anche:

- a) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n.452;
- b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- e) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
- f) dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per quanto applicabile ai servizi di ospitalità al pubblico;
- g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
- h) ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC, e dai decreti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

23 – DUVRI

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008, è stato redatto il "Documento di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI) contenente l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.

In particolare, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto, non soggetti a ribasso, sono pari a € 5.425,00, IVA esclusa

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE
1	Catanzaro – Vibo Valentia	€ 2.925,00
2	Cosenza	€ 1.350,00
3	Reggio Calabria	€ 1.150,00

per l'intera durata contrattuale di **4 (quattro) anni**.

È comunque onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della

propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

Gli oneri per la sicurezza da interferenze non sono soggetti a rialzo

24-INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il bando non vincola l'INPS né all'espletamento della *gara*, né alla diramazione degli inviti, né alla successiva aggiudicazione che, comunque, potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché giudicata meritevole di accoglimento.

L'INPS si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

Per qualsiasi chiarimento, risposte e quant'altro attinente la procedura di gara, l'INPS utilizzerà unicamente il proprio sito www.inps.it (sezione gare ed appalti).

25. ALLEGATI AL DISCIPLINARE

Allegato A-CAPITOLATO lotto 1 Catanzaro-Vibo

Allegato B-CAPITOLATO lotto 2 Cosenza

Allegato C-CAPITOLATO lotto 3 Reggio Calabria

Allegato D-Schema di convenzione

Allegato E - Schema Offerta Economica

Allegato F-Dichiarazione integrativa al DGUE e contestuali dichiarazioni di impegno

Allegato G-DVRI STANDARD DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Allegato H-PIANO Economico Finanziario

Appendice A Elenco dei prodotti base e prezzi unitari Calabria

Catanzaro lì 10/06/2019

Diego De Felice

Direttore regionale